

stazza a titolo di incentivo alla riconversione dell'attività di pesca ed al mantenimento dei posti di lavoro;

la seconda alternativa (arresto definitivo dell'attività di pesca) prevede la priorità di ammissione alla misura di arresto definitivo da regolamento CE n. 2792/1999 del Consiglio, ferma restando la misura sociale di accompagnamento per il personale imbarcato;

il Tavolo azzurro e la Commissione consultiva centrale riuniti il 9 aprile 2002, tre mesi dopo rispetto a quanto promesso dal sottosegretario Scarpa Bonazza Buora nella riunione del 19 dicembre 2001, hanno sostanzialmente chiuso la speranza ai pescatori delle Spadare residue prospettando per loro solo un ipotetico e ancora fumoso piano di riconversione, e ciò a ridosso dell'inizio della nuova stagione di pesca, a fronte di un'ampia speranza per gli operatori della Ferrettara per cui il sottosegretario ha manifestato l'intenzione di affrontare il problema;

appare sempre più chiara la strategia della dilatazione dei tempi per fiaccare le aspettative, la resistenza e la pervicace decisione dei pescatori di Spadare ad impegnarsi in una dignitosa e giustificata difesa del lavoro;

la logica dei numeri sembra mantenere invece la concreta speranza per gli addetti delle circa 500 imbarcazioni Ferrettara, per cui il Governo sembra ancora impegnato per trovare un *escamotage* tecnico che consenta la proroga d'uso del relativo attrezzo, mentre appare abbandonare al proprio destino gli addetti delle Spadare residue probabilmente perché politicamente meno rilevanti rispetto alle prime —:

come ed in che termini intenda assicurare ai pescatori delle Spadare che non hanno aderito al piano di riconversione una soluzione che possa consentire alla categoria di continuare a lavorare nel mondo della pesca con la stessa imbarcazione posseduta anche se con un attrezzo

diverso ed accettato dall'Unione europea, garantendo così parità di trattamento tra lavoratori dello stesso settore;

se l'eventuale soluzione che si adotterà per tenere in attività le cosiddette Ferrettare sarà adottata anche dalle Spadare residue compatibilmente con le fasce marine di pesca e la stazza delle imbarcazioni;

come pensi il Governo di assicurare nell'attuale stagione di pesca 2002 (aprile-agosto), il lavoro al fine di consentire così la sopravvivenza delle famiglie dei pescatori che utilizzavano, fino al dicembre 2001, le reti Spadare. (4-02795)

\* \* \*

#### RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

MONTECCHI e DILIBERTO. — *Al Ministro per i rapporti con il Parlamento.* — Per sapere — premesso che:

a seguito dell'emanazione della legge n. 230 del 1998, che ha provveduto ad abrogare la leva obbligatoria e ad instaurare un servizio civile nazionale, sono state profondamente modificate nel nostro ordinamento le linee di fondo della normativa che disciplinava l'obiezione di coscienza;

nel quadro della nuova disciplina, in particolare ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 230 del 1998, il 18 dicembre 1998 è stata stipulata tra l'ufficio nazionale per il servizio civile e la cooperativa sociale Zora del comune di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, una convenzione per l'impiego di obiettori di coscienza;

il 13 marzo 2000 l'Ufficio nazionale per il servizio civile, incardinato dalla legge n. 230 del 1998 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha accolto la richiesta di ampliamento del numero di

obiettori da assegnare alla cooperativa, prevedendo che tale numero crescesse da 12 a 21 —:

se sia a conoscenza che numerosi enti si trovano con un numero di obiettori largamente inferiore a quello previsto nelle convenzioni stipulate, come nel caso del comune di Zora che ne ha attualmente assegnati solo 3 dei 21 previsti;

quali provvedimenti intenda adottare al fine di avere un quadro esaustivo circa lo stato di attuazione e la gestione delle norme relative al servizio civile nazionale in generale, e circa lo stato delle assegnazioni effettivamente ottenute dagli enti che hanno stipulato le previste convenzioni.

(5-00881)

\* \* \*

*SALUTE*

*Interpellanza:*

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della salute, per sapere — premesso che:

in data 15 febbraio 1999, il ministero della sanità ha emanato una circolare in tema di terapia elettroconvulsivante, nella quale si delineano speciali cautele nell'uso di tale terapia. Nella stessa circolare si afferma inoltre la necessità di riservare particolare attenzione al consenso informato e si sostiene che: « il ministero della sanità, di concerto con le regioni e le province autonome emanerà apposite disposizioni per attivare un sistema di sorveglianza »;

non risulta che alcun protocollo specifico o disposizione di sorveglianza siano stati sinora attivati (alcune regioni interpellate hanno risposto fornendo copia della circolare del 15 febbraio 1999);

l'indagine conoscitiva effettuata dalla regione Lazio a partire dal 1993, con apposita commissione istituita il 2 novembre 1993, rilevava che la pratica del consenso informato era una rarità, che non vi

erano protocolli, né regole precise, anzi in taluni casi l'intervento veniva effettuato senza nemmeno la presenza di un'anestesia;

tale terapia è oltremodo discussa, al riguardo vi sono pareri apertamente contrastanti e di fatto non viene usata in nessun modo in vaste aree del territorio italiano, da molte ASL e da moltissimi psichiatri;

la letteratura scientifica in merito è redatta quasi unicamente da coloro che praticano e quindi approvano tale terapia;

peraltro vi sono prove oggettive di danni cerebrali anche permanenti, a seguito della somministrazione di tale terapia;

l'utilizzo della anestesia non influisce affatto sui danni cerebrali;

la firma del consenso da parte del paziente non sempre avviene e laddove accade non vi è comunque alcuna possibilità di informazione concreta e immediata di parere contrario e pertanto sussiste il fondato rischio che vengano violati i criteri del consenso informato in relazione a: libertà, consapevolezza, specificità e monovalenza;

le regioni Piemonte e Marche hanno deliberato e approvato in data 30 dicembre 1999 e 13 novembre 2001, leggi regionali che sospendono cautelativamente la terapia elettroconvulsivante o che la proibiscono, proibendo altresì la pratica della psicoturgia;

le regioni Lombardia e Toscana hanno posto in discussione analoghi progetti legislativi regionali —:

quali misure intenda intraprendere al fine di:

a) esercitare un controllo mirato per verificare che l'utilizzo di questa terapia avvenga solo e solamente nei limitati casi eventualmente previsti;

b) appurare sul territorio nazionale quale sia l'effettivo utilizzo di questa terapia, sia a livello del sistema sanitario